

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni


| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario  | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
|                              | <i>I Comunicazioni</i>  |        |
|                              | <b>Consiglio</b>  |        |
| 98/C 99/01                   | Conclusioni del Consiglio, del 9 marzo 1998, riguardanti l'istituzione del gruppo «Codice di condotta» (tassazione delle imprese) .....                               | 1      |
| 98/C 99/02                   | Decisione del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione dei veterinari .....       | 2      |
| 98/C 99/03                   | Decisione del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione professionale .....        | 4      |
|                              | <b>Commissione</b>  |        |
| 98/C 99/04                   | ECU.....  | 8      |
| 98/C 99/05                   | Aiuti di Stato — C 61/97 (N 771/96, NN 128/96) — Germania <sup>(1)</sup> .....  | 9      |
| 98/C 99/06                   | Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> ..... | 20     |

---

### II Atti preparatori

.....

---



| <u>Numero d'informazione</u> | Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )  | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
|                              | III <i>Informazioni</i>  |        |
|                              | <b>Parlamento europeo</b>  |        |
|                              | <b>Commissione delle Comunit  europee</b>  |        |
| 98/C 99/07                   | Avviso concernente l'organizzazione di concorsi generali . . . . .   | 22     |
|                              | <b>Commissione</b>   |        |
| 98/C 99/08                   | Modifica del bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi . . . . . | 23     |

## I

*(Comunicazioni)*

## CONSIGLIO

## CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 1998

riguardanti l'istituzione del gruppo «Codice di condotta» (tassazione delle imprese)

(98/C 99/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDA che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato il 1° dicembre 1997 una risoluzione su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese<sup>(1)</sup>, la cui lettera H prevede l'istituzione da parte del Consiglio di un gruppo incaricato di valutare le misure fiscali che possono rientrare nel campo di applicazione del codice e di controllare la comunicazione delle informazioni relative a tali misure;
2. CONFERMA l'istituzione di un gruppo «Codice di condotta» (tassazione delle imprese) (in prosieguo denominato «il gruppo»), nell'ambito del Consiglio, incaricato di valutare le misure fiscali che possono rientrare nel campo di applicazione del codice e di controllare la comunicazione delle informazioni relative a tali misure, lasciando impregiudicate le rispettive competenze degli Stati membri e della Comunità nei settori interessati dai lavori del gruppo e fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea in merito alla preparazione dei lavori del Consiglio;
3. RILEVA che ai lavori del gruppo è attribuita importanza politica e conviene che ciò si rifletta nella nomina di un rappresentante ad alto livello e di un membro supplente da parte di ciascuno Stato membro e della Commissione. Gli Stati membri e la Commissione possono nominare anche due sostituti che facciano le veci del rappresentante ad alto livello o del supplente quando questi non possano partecipare ad una riunione del gruppo;
4. CONVIENE, che il presidente del gruppo nominato tra i rappresentanti degli Stati membri rimanga in carica due anni a decorrere dalla data di nomina; qualora il presidente lasciasse l'incarico prima della fine di tale periodo, la presidenza sarà assunta dal primo vicepresidente fino alla nomina di un nuovo presidente;
5. CONFIDA che il presidente sarà di comune accordo ma conviene che, se necessario, esso venga eletto dalla maggioranza dei rappresentanti ad alto livello che costituiscono il gruppo;
6. CONVIENE che lo Stato membro il cui rappresentante viene nominato presidente abbia due rappresentanti in seno al gruppo per la durata della carica del presidente;
7. CONVIENE che il primo vicepresidente sia designato tra i rappresentanti degli Stati membri dalla delegazione che esercita la presidenza del Consiglio, per la durata del suo mandato, e che un secondo vicepresidente venga designato dalla delegazione che eserciterà la presidenza del Consiglio nel turno successivo, per il semestre precedente all'inizio del suo mandato;
8. CONVIENE che se lo Stato membro cui appartiene il presidente esercita la presidenza del Consiglio, o la eserciterà nel turno successivo, allora detto Stato membro non designi un vicepresidente per la durata del mandato del presidente e di conseguenza il gruppo, in quel periodo, avrà solo un vicepresidente;
9. CONVIENE che le disposizioni di cui ai punti 4-8 siano riesaminate due anni dopo la data di nomina del primo presidente del gruppo;
10. CONVIENE che il presidente e il vicepresidente, insieme ad un rappresentante della Commissione e assistito dal segretariato generale del Consiglio, costituiscano un gruppo di preparazione che agevoli i lavori del gruppo; rileva l'importante ruolo svolto dalla Commissione nel sostenere i lavori del gruppo, come indicato nel codice di condotta, in particolare

(<sup>1</sup>) GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2.

- alla lettera I, e nel partecipare ai lavori di follow-up del gruppo; osserva che, poiché il gruppo opera nell'ambito del Consiglio, la funzione di segretariato sarà assunta dal segretariato generale del Consiglio; confida che il segretariato generale del Consiglio e la Commissione si manterranno in stretto contatto al fine di sviluppare un approccio cooperativo volto ad assicurare una relazione di lavoro efficiente ed efficace;
11. CONVIENE che il gruppo si riunisca almeno due volte l'anno ad alto livello al fine di contribuire a un orientamento politico per i lavori del gruppo e che le riunioni del gruppo siano convocate dal Presidente, di sua iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei membri del gruppo;
  12. CONVIENE che, su riserva dell'autorizzazione formale del Consiglio, possano essere istituiti uno o più sottogruppi che assistano il gruppo nei lavori e esaminino questioni particolari;
  13. CONVIENE che i lavori del gruppo abbiano carattere riservato;
  14. CONVIENE che le relazioni presentate dal gruppo al Consiglio riflettano l'opinione unanime dei suoi membri o le varie opinioni espresse durante le discussioni;
  15. CONVIENE che, su riserva dell'autorizzazione formale del Consiglio, possa essere stabilita ogni ulteriore disposizione del regolamento interno del gruppo.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1998

**relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione dei veterinari**

(98/C 99/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 78/1028/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione dei veterinari <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 4,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 165, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 di detta decisione, il comitato è composto da tre esperti per ogni Stato membro e da un supplente per ciascuno di tali esperti; che, a norma dell'articolo 4 della stessa decisione, il mandato degli esperti e dei supplenti ha una durata di tre anni;

considerando che, con decisione del 25 marzo 1994 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti di detto comitato per il periodo dal 25 marzo 1994 al 24 marzo 1997;

considerando che con decisione del 21 dicembre 1995 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti austriaci, finlandesi e svedesi del comitato per il periodo fino al 24 marzo 1997;

considerando che a tal fine i governi degli Stati membri hanno presentato ciascuno un elenco di candidati per la nomina, la sostituzione o il rinnovo del mandato di tali membri titolari e supplenti,

<sup>(1)</sup> GU L 362 del 23.12.1978, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU C 100 de 9.4.1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 343 del 21.12.1995, pag. 4.

DECIDE:

*Articolo unico*

Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione dei veterinari per il periodo dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 2001:

**A. Esperti del corpo veterinario in attività di servizio**

|             | <b>Titolari</b>              | <b>Supplenti</b>                      |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Belgio      | Dr. Hervé MARION             | Dr. Marc JANSSEN                      |
| Danimarca   | Sig. Svend JOHANSEN          | Sig. Niels-Ole BJERREGAARD            |
| Germania    | Prof. Dr. Günter PSCHORN     | Dr. Karlheinz SIMON                   |
| Grecia      | Sig. Georgios EXARHOPOULOS   | Sig. Ioannis MADOMOHORITIS            |
| Spagna      | Dr. F. OROZCO GONZÁLES       | Dr. F. ÁLVAREZ DEL MANZANO            |
| Francia     | Sig. Richard LECOMTE         | Sig. Joël BEDOUET                     |
| Irlanda     | Sig. F. J. McRORY            | Sig.ra Ann R. SCANLON                 |
| Italia      | Prof. Giovanni BRACA         | Dr. Rino BORIO                        |
| Lussemburgo | Sig. Roger SCHMIT            | Sig. Georges GILLEN                   |
| Paesi Bassi | Dr. Tj. JORNA                | Dr. M. H. BOEVÉ                       |
| Austria     | Dr. Franz Josef JÄGER        | Dr. Walter WINDING                    |
| Portogallo  | Dr. J. A. CARDOSO DE RESENDE | Dr.ssa M. G. MARTINS NUNES DE ALMEIDA |
| Finlandia   | Sig. Antti NIINISTÖ          | Sig.na Paula JUNNILAINEN              |
| Svezia      | Sig. Lars AUDELL             | Sig.ra Barbro WALLIUS                 |
| Regno Unito | Sig. J. S. WARE              | Dr. Jane M. DOBSON                    |

**B. Esperti degli istituti che impartiscono la formazione nel campo delle scienze veterinarie**

|             | <b>Titolari</b>               | <b>Supplenti</b>             |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| Belgio      | Prof. F. VERSCHOOTEN          | Prof. Freddy COIGNOUL        |
| Danimarca   | Dr. Michael HESSELHOLT        | Prof. Poul HYTTTEL           |
| Germania    | Prof. Dr. H.-G. LIEBICH       | Prof. Dr. Gotthold GÄBEL     |
| Grecia      | Prof. Christos CHIMONAS       | Prof. Pavlos TSAKALOF        |
| Spagna      | Sig. D. E. F. RODRÍGUEZ FERRI | D. A. GARCÍA SACRISTÁN       |
| Francia     | Prof. Bernard TOMA            | Prof. Paul DELATOUR          |
| Irlanda     | Dr. Michael MONAGHAN          | Sig. T. A. Mc GEADY          |
| Italia      | Prof. Carlo TAMANINI          | Prof. Antonio LEONI          |
| Lussemburgo | Sig. Arthur BESCH             | Sig. Joseph SCHON            |
| Paesi Bassi | Prof. H. W. de VRIES          | Prof. Dr. L. M. G. van GOLDE |
| Austria     | Prof. Dr. Gerhard HOFHECKER   | Prof. Dr. Christian STANEK   |
| Portogallo  | Prof. Dr. A. CARVALHO LOUSÃ   | Prof. Dr. J. A. COLAÇO       |
| Finlandia   | Prof. Ilkka ALITALO           | Prof. Hannu SALONIEMI        |
| Svezia      | Dr. Karin ÖSTENSSON           | Prof. H. RODRIGUEZ-MARTINEZ  |
| Regno Unito | Prof. R. E. W. HALLIWELL      | Prof. C. J. GASKELL          |

**C. Esperti delle autorità competenti dello Stato membro**

|             | <b>Titolari</b>                  | <b>Supplenti</b>                  |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Belgio      | Dr. Luc LENGELE                  | Dr. Erwin MALFROY                 |
| Danimarca   | Sig. Erik STOUGAARD              | Dr. Flemming NIELSEN              |
| Germania    | Dr. Gerhard KOTHMANN             | Dott.ssa DAYEN                    |
| Grecia      | Sig. Christos VLASIOTIS          | Sig.ra Elisabeth SIMEONIDOU       |
| Spagna      | Dr. GONZÁLES<br>GUTIÉRREZ-SOLANA | Dr. ITURBE HERNANDO               |
| Francia     | Prof. Yves SOYEUX                | Prof. Maryse HURTREL              |
| Irlanda     | Sig. P. J. DWYER                 | Sig. Michael FENLON               |
| Italia      | Dott. Remo DI LISIO              | ...                               |
| Lussemburgo | Sig. Joseph KREMER               | Sig. Armand DIEDERICH             |
| Paesi Bassi | Dr. M. J. C. FENNEMA             | Dr. H. C. A. LEENMANS             |
| Austria     | Dott.ssa Evelyn NOWOTNY          | Dr. Johann DICHTL                 |
| Portogallo  | Dr.ssa M. P. ÉVORA ÁGUAS         | Dr. J. M. PERPEN MOTA<br>ALVOEIRO |
| Finlandia   | Prof. Monica MELÉN-PAASO         | Prof. Kristiina PAJALA            |
| Svezia      | Sig. Lars UHLIN                  | Sig. Axel LUNDBERG                |
| Regno Unito | Dr. J. N. LUCKE                  | Sig.ra J. HERN                    |

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1998.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. CUNNINGHAM

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del 16 marzo 1998**

**relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione professionale**

(98/C 99/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128,

vista la decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale<sup>(1)</sup>, in particolare il quarto principio,

vista la decisione del Consiglio del 18 dicembre 1963 che stabilisce lo statuto del comitato consultivo per la formazione professionale<sup>(2)</sup>, modificata dalla decisione del 9 aprile 1968<sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU 63 del 20.4.1963, pag. 1338/63.

<sup>(2)</sup> GU 190 del 30.12.1963, pag. 3090/63.

<sup>(3)</sup> GU L 91 del 12.4.1968, pag. 26.

visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando che, con la decisione del 2 giugno 1995 <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione professionale per il periodo 2 giugno 1995-1° giugno 1997,

considerando che è necessario nominare i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione professionale per un periodo di due anni,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione professionale per il periodo dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 2000:

#### I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

##### a) Membri titolari

|             |                                    |                            |
|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| Belgio      | Sig. H. SMEESTERS                  | Sig. P. SIMAR              |
| Danimarca   | Sig. H. DAM                        | Sig.ra MÆRKEDAHL           |
| Germania    | Sig. U. HAASE                      | Sig. H. W. THOMÉ           |
| Grecia      | Sig.ra M. TSAROUCOA                | Sig. G. SAPOUDZOGLU        |
| Spagna      | Sig.ra A. SÁNCHEZ-CAMACHO<br>PÉREZ | Sig. E. BUTLER HALTER      |
| Francia     | Sig. B. LEGENDRE                   | Sig.ra F. MALLET           |
| Irlanda     | Sig. D. PURCELL                    | Sig. P. DOWLING            |
| Italia      | Sig.ra A. VITTORE                  | Sig. G. MARTINEZ Y CABRERA |
| Lussemburgo | Sig. A. SCHROEDER                  | Sig. G. KOENIG             |
| Paesi Bassi | Sig. J. C. van der VELDEN          | Sig. M. HUPKES             |
| Austria     | Sig. P. KREIML                     | Sig. W. LENTSCH            |
| Portogallo  | Sig.ra M. C. MEDEIROS<br>SOARES    | Sig. L. A. PARDAL          |
| Finlandia   | Sig. T. LANKINEN                   | Sig. R. JARNILA            |
| Svezia      | Sig. A. FRANZÉN                    | Sig. J. SJÖGREN            |
| Regno Unito | Sig.ra E. HODKINSON                | Sig.ra J. GRANT            |

##### b) Membri supplenti

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Belgio    | Sig. P. DOMS              |
| Danimarca | Sig. S. E. POVELSEN       |
| Germania  | Sig.ra. J. BITTNER-KELBER |
| Grecia    | Sig. I. AIVALIOTIS        |
| Spagna    | Sig. J. L. GARCÍA MOLINA  |
| Francia   | Sig. F. TOUJAS            |

<sup>(1)</sup> GU C 164 del 30.6.1995, pag. 2.

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Irlanda     | Sig. P. NEALON      |
| Italia      | Sig.ra A. GIUFFRIDA |
| Lussemburgo | Sig. A. FRANK       |
| Paesi Bassi | ...                 |
| Austria     | Sig. T. SIEGL       |
| Portogallo  | Sig. R. GONÇALVES   |
| Finlandia   | Sig.ra T. LEMINEN   |
| Svezia      | Sig. L. DAVIDSSON   |
| Regno Unito | Sig.ra M. EAST      |

## II. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

### a) Membri titolari

|             |                       |                          |
|-------------|-----------------------|--------------------------|
| Belgio      | Sig. J.-M. DEBAENE    | Sig.ra M.-H. SKA         |
| Danimarca   | Sig. J. HØJLUND OLSEN | Sig. K. KOUDAHL PETERSEN |
| Germania    | Sig. O. LÜBKE         | Sig. J. VOJTA            |
| Grecia      | Sig. G. PAVLIDHAKIS   | Sig.ra M. SOUANI         |
| Spagna      | ...                   | ...                      |
| Francia     | Sig. J.-J. BRIOUZE    | Sig.ra. C. BRESSAUD      |
| Irlanda     | Sig. D. MAHON         | Sig.ra A. PRENDERGAST    |
| Italia      | Sig. P. INGHILESI     | Sig. M. ZOCCATELLI       |
| Lussemburgo | Sig. F. SPELTZ        | Sig. T. WILTGEN          |
| Paesi Bassi | Sig.ra M. L. A. MIN   | Sig. R. C. ROELOFSE      |
| Austria     | Sig. G. PRAGER        | Sig.ra B. STIERL         |
| Portogallo  | Sig. M. CORREIA LOPES | Sig. J. F. ASSIS PACHECO |
| Finlandia   | Sig. J.-P. JYRKÄNNE   | Sig. E. HUSU             |
| Svezia      | Sig.ra U. LINDQVIST   | Sig.ra E.-M. DANVIND     |
| Regno Unito | Sig.ra R. DONAGHY     | Sig. T. DUBBINS          |

### b) Membri supplenti

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Belgio      | Sig. C. SERROYEN          |
| Danimarca   | Sig. A. ANDRESEN          |
| Germania    | Sig. W. HEIDEMANN         |
| Grecia      | Sig. E. IORDHANOPOULOS    |
| Spagna      | ...                       |
| Francia     | Sig. J.-M. JOUBIER        |
| Irlanda     | Sig. P. RIGNEY            |
| Italia      | Sig.ra M. A. TIMI         |
| Lussemburgo | Sig. J.-C. REDING         |
| Paesi Bassi | Sig. W. W. MULLER         |
| Austria     | Sig. M. STURM             |
| Portogallo  | Sig. L. DE MATOS DA COSTA |
| Finlandia   | Sig.ra M. LAAMO           |
| Svezia      | Sig. T. JOHANSSON         |
| Regno Unito | Sig.ra S. PERMAN          |

### III. RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO

#### a) Membri titolari

|             |                            |                           |
|-------------|----------------------------|---------------------------|
| Belgio      | Sig.ra S. KOHNENMERGEN     | Sig. T. CASTAGNE          |
| Danimarca   | Sig. H. GADE               | Sig. H. E. JØRGENSEN      |
| Germania    | Sig.ra B. DORN             | Sig. K. SPELBERG          |
| Grecia      | Sig. K. EXAKOUSTOS         | Sig. S. VICHOS            |
| Spagna      | Sig. E. PARRA ABAD         | Sig. J. MUÑOZ VELÁZQUEZ   |
| Francia     | Sig. A. DUMONT             | Sig. J.-P. BASTIAN        |
| Irlanda     | Sig.ra A. O'DONOGHUE       | Sig. T. KELLY             |
| Italia      | Sig. P. FIORENTINO         | Sig. A. OCCHIPINTI        |
| Lussemburgo | Sig. C. KOEDINGER          | Sig. T. MATHGEN           |
| Paesi Bassi | Sig. A. J. E. G. RENIQUE   | Sig.ra J. van WONDERGEM   |
| Austria     | Sig. G. PISKATY            | Sig. G. RIEMER            |
| Portogallo  | Sig. J. L. SALGADO BARROSO | Sig. N. PELICANO DA CUNHA |
| Finlandia   | Sig.ra P. KILPELÄINEN      | Sig. K. PURHONEN          |
| Svezia      | Sig.ra M. NYGREN           | Sig. S. ELMGREN           |
| Regno Unito | Sig. G. TILLET             | Sig. T. WEBB              |

#### b) Membri supplenti

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Belgio      | Sig. J. BELLEFROID                |
| Danimarca   | Sig. J. STEFFENSEN                |
| Germania    | Sig.ra S. KÜMMERLEIN              |
| Grecia      | Sig.ra I. PAPAGIANNI              |
| Spagna      | Sig. M. DEL CASTILLO<br>RODRÍGUEZ |
| Francia     | Sig. D. VAN ESLANDE               |
| Irlanda     | Sig. M. MULLAGH                   |
| Italia      | Sig. F. A. IANNÒ                  |
| Lussemburgo | Sig. R. LEY                       |
| Paesi Bassi | Sig. E. KRAGT                     |
| Austria     | Sig. J. STEINRINGER               |
| Portogallo  | Sig.ra A. COSTA ARTUR             |
| Finlandia   | Sig. H. SUOMALAINEN               |
| Svezia      | Sig. I. GADD                      |
| Regno Unito | Sig.ra M. MURRAY                  |

#### Articolo 2

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 3

La nomina dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori spagnoli formerà l'oggetto di una decisione successiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1998.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
J. CUNNINGHAM

## COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

(98/C 99/04)

Importo in moneta nazionale per una unità:

|                               | 31.3.1998 | marzo <sup>(2)</sup> |                      | 31.3.1998 | marzo <sup>(2)</sup> |
|-------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Franco belga e lussemburghese | 40,9755   | 40,8503              | Marco finlandese     | 6,02875   | 6,00974              |
| Corona danese                 | 7,57091   | 7,54812              | Corona svedese       | 8,57822   | 8,63924              |
| Marco tedesco                 | 1,98641   | 1,98022              | Sterlina inglese     | 0,639213  | 0,652638             |
| Dracma greca                  | 343,947   | 331,641              | Dollaro USA          | 1,07618   | 1,08433              |
| Peseta spagnola               | 168,616   | 167,911              | Dollaro canadese     | 1,53194   | 1,53576              |
| Franco francese               | 6,65562   | 6,63830              | Yen giapponese       | 142,938   | 139,874              |
| Sterlina irlandese            | 0,790030  | 0,792582             | Franco svizzero      | 1,63687   | 1,61366              |
| Lira italiana                 | 1958,04   | 1949,91              | Corona norvegese     | 8,18972   | 8,22111              |
| Fiorino olandese              | 2,23910   | 2,23191              | Corona islandese     | 78,4103   | 78,6581              |
| Scellino austriaco            | 13,9753   | 13,9316              | Dollaro australiano  | 1,62319   | 1,61876              |
| Scudo portoghese              | 203,473   | 202,667              | Dollaro neozelandese | 1,94256   | 1,89244              |
|                               |           |                      | Rand sudafricano     | 5,41694   | 5,39397              |

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

<sup>(2)</sup> La media mensile dei tassi dell'ecu sarà pubblicata ogni fine mese.

## AIUTI DI STATO

C 61/97 (N 771/96, NN 128/96)

Germania

(98/C 99/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione rivolta dalla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati sulle misure di aiuto concesse dal governo tedesco a favore dell'impresa ELPRO AG di Berlino**

Con la lettera riprodotta in appresso la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

## «1. ASPETTI PROCEDURALI

Con lettera del 15 ottobre 1996, registrata nella stessa data, il governo tedesco ha notificato alla Commissione la concessione di aiuti a favore dell'impresa ELPRO AG di Berlino (nel seguito ELPRO). Il 3 dicembre 1996 il governo tedesco ha comunicato alla Commissione, senza tuttavia ritirare formalmente la notifica, che la notifica stessa avrebbe dovuto essere riveduta in quanto sarebbero stati concessi aiuti per un importo superiore. Con lettera del 29 maggio 1997 la Commissione ha richiesto al governo tedesco di trasmetterle la notifica completa entro 20 giorni lavorativi. Ciononostante, la Commissione non ha finora ricevuto le informazioni complementari necessarie. Nel corso di una riunione svoltasi a Berlino il 30 giugno 1997, i funzionari del governo tedesco hanno fornito alla Commissione ulteriori ragguagli.

## 2. CONTESTO

## 2.1. ORIGINE

La ELPRO trae origine dall'impresa statale VEB Kombinat Automatisierungsanlagenbau. Nel 1990 essa è stata ripresa dalla Treuhandanstalt (THA) e trasformata in una società per azioni. La ELPRO aveva allora 8 000 dipendenti.

Nel 1991 e nel 1992 la THA ha posto in vendita la ELPRO AG mediante asta pubblica; nel 1992 si sono infine manifestati tre offerenti. Mediante la conclusione di un contratto in data 1 e 2 giugno 1992, la ELPRO è stata privatizzata e ceduta ad un gruppo di investitori <sup>(1)</sup>, che hanno

presentato l'offerta ritenuta più vantaggiosa. La Commissione non dispone delle informazioni necessarie per accertare se la ELPRO abbia ricevuto aiuti anteriormente o durante il processo di privatizzazione e, in caso affermativo, se tali aiuti siano stati concessi nell'ambito dei regimi della THA o di altri regimi autorizzati <sup>(2)</sup>.

## 2.2. DETTAGLI DELLA PRIVATIZZAZIONE

Gli investitori hanno acquisito la ELPRO al prezzo di 12 milioni di DEM.

Essi hanno altresì acquisito, al prezzo di 37 milioni di DEM, un sito industriale sul quale si sono trasferite le attività operative della ELPRO. Tuttavia i diritti di proprietà su tale sito sono stati mantenuti dal gruppo di investitori costituito in società semplice. La ELPRO ha ampliato le proprie attività rilevando due società direttamente dalla THA <sup>(3)</sup>, acquistando due società dai rispettivi proprietari dopo la loro privatizzazione da parte della THA ed infine costituendo altre cinque società.

Il contratto di privatizzazione della ELPRO prevede un impegno di investimento di 36 milioni di DEM, impegno che è stato rispettato. Detto contratto prevede inoltre l'impegno di dare lavoro a 1 400 persone, sotto pena di ammenda <sup>(4)</sup>.

<sup>(2)</sup> Aiuti di Stato NN 108/91, E 15/92 e N 768/94.

<sup>(3)</sup> Partecipando ad una gara di licitazione aperta, il 3 giugno 1992 la ELPRO ha acquisito dalla THA la Technische Gebäudeausrüstung Berlin GmbH, che la THA aveva a sua volta rilevato dall'impresa statale VEB Technische Gebäudeausrüstung "Michael Niederkirchner" Berlin.

Il 30 settembre 1992, in qualità di unica offerente, la ELPRO ha acquisito la Lufttechnische Anlagen und Geräte GmbH dalla THA, la quale aveva ripreso tale società dall'impresa statale VEB Lufttechnische Anlagen Berlin.

<sup>(4)</sup> Tale impegno non riguarda la Technische Gebäudeausrüstung Berlin GmbH.

<sup>(1)</sup> Si tratta dei tre investitori seguenti: Dr. Emans, Dr. Eckhardt e Dr. Schossleitner.

La Commissione non dispone di ulteriori informazioni sui contributi concessi dalla THA o da altri organismi statali. Essa ignora se siano stati concessi aiuti a norma del regime della THA o altri aiuti non rientranti in tale regime e soggetti a notifica individuale. Inoltre, il governo tedesco è invitato a comunicare alla Commissione se gli investitori abbiano assunto altri impegni, se siano stati concessi aiuti anteriormente o durante la privatizzazione alle due imprese cedute dalla THA alla ELPRO e se tali aiuti rientrassero nell'ambito del regime THA ovvero dovessero essere notificati ed autorizzati individualmente.

Gli investitori hanno finanziato l'acquisizione e gli investimenti connessi esclusivamente mediante crediti concessi da un consorzio di banche private (Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank AG, Berliner Bank AG e Deutsche Industrie- und Handelsbank AG). La Commissione invita il governo tedesco a chiarire se tali crediti siano stati ottenuti grazie a garanzie pubbliche o ad altri aiuti.

### 2.3. EVOLUZIONE DELLA ELPRO DOPO LA PRIVATIZZAZIONE

La ELPRO era attiva principalmente nei due settori seguenti:

- sistemi di controllo per condutture elettriche e tecnologia dell'automazione e dell'energia per impianti industriali e per imprese di trasporto: questo campo comprende la crea-

zione di sistemi di costruzione e di alimentazione e di componenti elettronici per l'industria e per la costruzione di impianti produttivi. La ELPRO rappresenta un operatore importante per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di grandi impianti elettrici ed energetici nei settori dei trasporti, dell'industria della trasformazione e dell'estrazione di materie prime. I clienti principali sono costruttori di grandi impianti automatizzati (ad esempio SMS, KHD, MAN/GHH, Mannesmann), imprese di forniture energetiche ed idriche (VEAG, BEWAG) ed imprese di trasporti (DB, BVG);

- sistemi tecnici per edifici: la ELPRO è un importante fornitore regionale di attrezzature per edifici, ad esempio di impianti di climatizzazione e di riscaldamento; inoltre effettua in larga misura lavori di installazione su larga scala. I suoi maggiori clienti sono società immobiliari, imprese edilizie e studi di ingegneria.

La ELPRO è una holding, azionista unica di nove imprese figlie<sup>(\*)</sup>. In quanto holding, la ELPRO si è ritirata dalle attività operative suddette, che sono state ripartite tra le nove imprese figlie nella maniera seguente:

(\*) Si tratta delle imprese di cui sopra acquisite o fondate dalla ELPRO.

| ELPRO AG, Holding  |   |                             |   |
|--|---|-----------------------------|---|
| Sistemi di controllo per condutture elettriche, tecnologia dell'automazione e dell'energia per impianti industriali e imprese di trasporto |   | Sistemi tecnici per edifici |   |
| 1  | LET GmbH<br>Attività:<br>— energia/ambiente<br>— materie prime<br>— trasporti | 3                           | BLA GmbH (*) (impianti di climatizzazione e di riscaldamento) |
|  |   | 4                           | TGA GmbH (*) (sistemi tecnici per edifici)                    |
|  |   | 5                           | KSE GmbH (comunicazione elettronica)                          |
| 2  | EFL GmbH<br>Attività:<br>— impianti elettrici e di controllo                  | 6                           | EGL GmbH (tecnologia edilizia)                                |
|  |   | 7                           | HKS GmbH (consulenza)   |
|  |   | 8                           | EGM GmbH (amministrazione di immobili)                        |
|  |   | 9                           | EEK GmbH (costruzione di impianti di comunicazione)           |

(\*) Ceduta direttamente dalla THA.

Nel 1996 il 48 % circa del fatturato consolidato è stato realizzato nel settore dei sistemi di controllo per condutture elettriche ed il 52 % in quello dei sistemi tecnici per edifici.

Ad eccezione di un'impresa stabilita a Lipsia, tutte le altre hanno sede nella parte orientale di Berlino. Sia Lipsia, sia la parte orientale di Berlino fanno parte delle zone ammesse a fruire degli aiuti regionali a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Nel 1996 il gruppo aveva complessivamente 1 325 dipendenti ed utilizzava la propria capacità all'85 %. Poiché concludendo il contratto di privatizzazione la ELPRO si era impegnata a dare lavoro a 1 400

persone, la Commissione deve ritenere che essa non ha rispettato gli impegni presi. Se le autorità tedesche dovessero omettere di applicare la clausola di penalità prevista per questo caso, tale omissione dovrebbe essere considerata come una forma di aiuto. La Commissione invita pertanto il governo tedesco a fornirle le informazioni necessarie per potersi pronunciare in materia.

Il fatturato consolidato della ELPRO è stato di 282,5 milioni di DEM nel 1993, di 307 milioni di DEM nel 1994, di 390 milioni di DEM nel 1995 e di 278 milioni di DEM nel 1996. Sono state riportate perdite di 21,1 milioni di DEM nel 1993 e di 18,6 milioni di DEM nel 1995.

Panoramica:

|                             | <i>(in milioni di DEM)</i> |         |          |          |
|-----------------------------|----------------------------|---------|----------|----------|
|                             | 1993                       | 1994    | 1995     | 1996 (*) |
| Fatturato                   | 282,5                      | 307,2   | 390,1    | 278,1    |
| Utile operativo             | - 22,28                    | - 7,258 | - 20,349 | - 27,2   |
| Utile netto                 | - 21,1                     | + 0,2   | - 18,6   | + 38,1   |
| Bilancio consolidato totale |                            |         | 262,6    | 168,1    |

(\*) Stime; l'utile di esercizio comprende il contributo delle BvS.

L'impresa era attiva principalmente sul mercato tedesco; solo il 10 % delle attività concernenti il settore delle condutture elettriche e dell'energia è stato realizzato nella CSI e in altri paesi dell'Europa orientale. Secondo quanto comunicato, la ELPRO avrebbe una quota del 7 % del mercato tedesco.

Stando alla notifica, a partire dall'inizio del 1996 la ELPRO ha versato in gravi difficoltà sotto il profilo della liquidità. Infatti, nel periodo compreso tra il 1993 e il 1995 le perdite consolidate sono ammontate complessivamente a circa 40 milioni di DEM e la quota del capitale netto sulle passività totali è scesa al livello del 5 %. È quindi apparso chiaro che l'impresa versava in una situazione difficile. Date le considerevoli perdite riportate e le rilevanti somme spese per la ristrutturazione, pare sorprendente che le difficoltà suddette non siano emerse prima. La Commissione deve pertanto supporre che la ELPRO disponesse di rilevanti riserve di fondi; è lecito quindi domandarsi perché l'impresa fosse obbligata a ricorrere a un aiuto esterno e se essa possa realmente considerarsi come un'impresa in difficoltà.

Le principali cause che hanno determinato la situazione critica dell'impresa sono le seguenti:

- l'elevato indebitamento e pertanto i rilevanti pagamenti per interessi;
- le dimensioni e i costi eccessivi degli immobili occupati dall'impresa;
- le perdite rilevanti riportate nel settore dei sistemi tecnici per edifici, poiché i servizi prestati consistevano soprattutto nell'installazione di attrezzature ed il livello dei salari era molto elevato;
- la riduzione del fatturato dovuta al calo dei prezzi e al forte peggioramento della congiuntura nel settore edilizio;
- l'impossibilità di procedere ad una ristrutturazione sostanziale dell'impresa a causa delle divergenze esistenti a livello sociale e della cattiva amministrazione dell'impresa in genere;
- l'elevata intensità di capitale delle attività svolte e gli alti costi connessi al prefinanziamento e all'ottenimento di crediti di avallo;
- le perdite rilevanti riportate a seguito della contrazione del mercato della CSI e del conseguente fallimento di progetti di grandi dimensioni.

## 2.4. DETTAGLI DELLA RISTRUTTURAZIONE

## 2.4.1. Misure di ristrutturazione

Le misure finanziarie a favore della ELPRO sono state notificate alla Commissione come misure di ristrutturazione. All'adozione di tali misure partecipano il governo federale, il Land e la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS, che ha preso il posto della THA). La BvS è incaricata di sorvegliare l'esecuzione dei contratti di privatizzazione e di guidare le ex imprese statali fino alla riuscita delle loro attività economiche in condizioni di mercato (Vertragsmanagement — gestione mediante contratto).

Le misure in questione mirano soprattutto al risanamento finanziario dell'impresa e alla cessazione delle attività in perdita nel settore dei sistemi tecnici per edifici. Benché alcuni investimenti siano già stati effettuati (\*), ne sono previsti altri, ad esempio per l'acquisizione degli immobili occupati dall'impresa. Inoltre, si prevede di migliorare la redditività mediante la razionalizzazione e la ristrutturazione del gruppo.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, è prevista l'adozione delle misure di ristrutturazione seguenti:

- aumento del capitale netto;
- concentrazione delle attività in una sola impresa, chiusura delle altre otto imprese figlie e parziale trasferimento delle attività di queste ultime all'impresa rimanente (†), affinché la ELPRO possa disfarsi delle attività in perdita mediante la loro cessione o cessazione;
- ritiro di due dei investitori (‡) dalla holding e cessione delle loro azioni all'investitore rimanente, il Dr. Emans, per consentire la risoluzione delle divergenze esistenti a livello dei soci;
- ricerca di un nuovo partner industriale, ritenuta dalla Commissione un elemento centrale della ristrutturazione affinché la ELPRO ottenga un sostegno finanziario e un nuovo apporto di capitale;

(\*) L'importo degli investimenti realizzati è di 36 milioni di DEM, cfr. punto 2.2.

(†) Verranno chiuse le imprese BLA GmbH, TGA GmbH, KSE GmbH, EGL GmbH, HKS GmbH, EGM GmbH, EEK GmbH e EFL GmbH; tuttavia, una parte delle attività della EEK GmbH e della EFL GmbH verranno incorporate nella società rimanente, LET GmbH. Cfr. anche la panoramica fornita al punto 2.3.

(‡) Cfr. sopra, punto 2.1.

— riduzione dei costi dei materiali e delle prestazioni esterne;

— concentrazione sulle sole attività di produzione e di installazione di apparecchiature elettriche e di automazione per l'industria siderurgica ed edilizia, per le centrali elettriche, per le reti di fornitura idrica e di scolo delle acque, per l'industria del gas e chimica, gli impianti di alimentazione elettrica per il traffico ferroviario locale e a distanza e il montaggio di impianti accessori di controllo e di alta tensione per imprese di trasporti locali e a lungo raggio;

— riduzione del personale a 612 dipendenti in tutto.

## 2.4.2. Fabbisogno di finanziamento

(in DEM)

| Panoramica dei costi complessivi                                    |                  |
|---|------------------|
| Costi dei disinvestimenti (settore dei sistemi tecnici per edifici) | 58 200 000       |
| Fabbisogno di liquidità   | 71 000 000       |
| Aumento del capitale netto  | circa 40 000 000 |
| Totale  | 169 200 000      |

I costi della chiusura delle imprese figlie (costi relativi alle indennità di licenziamento ed altro) sono valutati a 58,2 milioni di DEM. Tali spese non sono state precisate in dettaglio.

Secondo quanto comunicato, il fabbisogno di liquidità della ELPRO per il periodo che va fino alla fine del 1996 sarebbe di 71 milioni di DEM. Il tipo di spese, contributi, ecc. non è stato specificato in dettaglio alla Commissione.

Per aumentare il capitale netto fino al 29 % occorre un contributo di circa 40 milioni di DEM.

## 2.4.3. Impegno finanziario della ELPRO/dell'investitore

Sia l'investitore sia la ELPRO dovrebbero fornire un contributo alla ristrutturazione. La ELPRO dovrebbe apportare 163,5 milioni di DEM. Infatti l'impresa aveva acquistato una partecipazione nella rete telefonica E-Plus-Netz (¶) al prezzo di 27 milioni di DEM e l'aveva poi venduta per 163,5 milioni di DEM.

(¶) Rete telefonica mobile privata via satellite di proprietà della Mannesmann.

Dell'importo suddetto, 25,2 milioni sono destinati agli investimenti, mentre il resto è stato versato alle banche per rimborsare i debiti. Inoltre i fondi devono essere impiegati per l'aumento del capitale netto della ELPRO e per il finanziamento dell'acquisto del terreno<sup>(10)</sup> che l'impresa aveva semplicemente affittato dal gruppo di investitori<sup>(11)</sup>. Tuttavia, la Commissione non è stata informata né in merito all'importo esatto delle operazioni finanziarie in questione, né in merito alle ripercussioni per gli investitori e per la ELPRO, né in merito all'eventuale contributo finanziario del Dr. Emans.

La ELPRO apporterà inoltre un contributo consistente in un prestito bancario di 22 milioni di DEM, che farà così salire il suo contributo totale a 185,5 milioni di DEM. Tuttavia la Commissione deve verificare se tali fondi vengano utilizzati conformemente al piano di ristrutturazione o meno e a quali fini siano destinati.

Il Dr. Emans rileverà le azioni degli altri due investitori e diverrà così proprietario del 100% delle azioni della holding. Il passo successivo sarà la cessione del 75,1% di tali azioni ad un nuovo investitore. Le eventuali plusvalenze realizzate fino a 6 milioni di DEM saranno ripartite tra il Dr. Emans, le banche e la BvS. Il credito della BvS sarà garantito mediante un buono di recupero valido fino al 31 dicembre 1998<sup>(12)</sup>. Eventuali plusvalenze eccedenti i 6 milioni di DEM saranno spartite solamente tra il Dr. Emans e la banche. Tuttavia, non disponendo di dati sulle contropartite offerte dagli investitori, sulla partecipazione delle banche e della BvS all'operazione e sulle conseguenze finanziarie e giuridiche della stessa, la Commissione non è in grado di giudicare se l'operazione in causa sia da considerarsi o meno come un aiuto.

<sup>(10)</sup> Il governo tedesco ha descritto le operazioni previste tra le banche, il gruppo di investitori e la ELPRO in merito al terreno, di proprietà degli investitori, che verrà ceduto alla ELPRO per 19 milioni di DEM. In contropartita, le banche rinunciano al rimborso di debiti contratti dagli investitori per 27,9 milioni di DEM.

<sup>(11)</sup> Cfr. punto 2.2.

<sup>(12)</sup> Come anticipo sugli eventuali utili prelevati in forza dell'accordo di recupero, la BvS riceve dalle banche 2 milioni di DEM. Essa s'impegna a rimborsare tale importo ove la propria quota sia inferiore a 2 milioni di DEM ovvero i proventi totali della vendita siano inferiori a 6 milioni di DEM.

## 2.5. DESCRIZIONE DEGLI AIUTI

### 2.5.1. Impegno finanziario della BvS

Nuovi aiuti:

(in DEM)

| Panoramica dell'impegno finanziario della BvS |            |
|---|------------|
| Prestito                                      | 20 000 000 |
| Sovvenzione                                   | 9 000 000  |
| Controgaranzia del 25 %                       | 7 500 000  |
| Trasferimento di crediti                      | 4 600 000  |
| Totale  | 41 100 000 |

— La BvS propone di concedere all'impresa, fino al 31 dicembre 1998, un prestito dell'importo di 20 milioni di DEM al tasso d'interesse FIBOR maggiorato del 2-3%. La Commissione non dispone di ulteriori informazioni sull'impiego di tale prestito; inoltre il governo tedesco con ne ha specificato le condizioni contrattuali (rimborso e garanzie). Al momento della notifica era stato messo a disposizione della ELPRO l'importo di 4,5 milioni di DEM, senza attendere l'autorizzazione della Commissione.

— Il governo tedesco ha notificato la concessione di una sovvenzione di 9 milioni di DEM destinata al finanziamento di spese connesse al terreno. La Commissione non dispone tuttavia di ragguagli in merito alla natura delle spese e al loro importo preciso.

— La BvS si fa carico di una controgaranzia del 25% (7,5 milioni di DEM) relativa al credito di avallo succitato<sup>(13)</sup> (30 milioni di DEM) concesso dalle banche.

— Prima della notifica, la BvS ha concesso una garanzia di 8 milioni di DEM come anticipo sulle misure adottate dal Land e dal governo federale, descritte più avanti. Tala garanzia copre il periodo che va fino alla concessione della garanzia del governo federale/del Land. Il governo tedesco non ha rispettato l'obbligo di notifica previsto dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE.

— Il valore dell'impresa al momento dell'acquisto è stato oggetto di controversia tra gli investitori e la BvS. Infatti gli investitori stimano tale valore ad un importo ben

<sup>(13)</sup> Cfr. punto 2.5.

inferiore ai 12 milioni di DEM versati e hanno pertanto richiesto alla BvS il rimborso parziale di tale importo. Vi è stato inoltre disaccordo sulle penali<sup>(14)</sup> e sul rimborso dei fondi utilizzati in maniera illegale. La BvS valuta l'importo complessivo in questione a circa 5,6 milioni di DEM. Per evitare lunghe procedure e costose perizie, la BvS ha ceduto i propri crediti alle banche e al Dr. Emans per 1 milione di DEM. Pertanto rimane un saldo di 4,6 milioni di DEM. Al fine di poter valutare se tali misure contengano elementi di aiuto, la Commissione necessita di ulteriori informazioni concernenti i crediti in questione e le circostanze nelle quali sono state adottate le misure stesse.

### 2.5.2. Impegno finanziario del Land e del governo federale

Il governo federale e il Land di Berlino assumono due garanzie<sup>(15)</sup>. La prima è una garanzia di buon fine che copre l'80 % (29 milioni di DEM) del credito bancario di 36 milioni di DEM; la seconda è una controgaranzia che copre il 25 % (7,5 milioni di DEM) del credito di avallo concesso dalle banche (30 milioni di DEM). La Commissione non dispone di ulteriori ragguagli in merito alle condizioni, alla scadenza, ai tassi praticati, ecc.

Benché dette garanzie rientrino nell'ambito di un regime di aiuti autorizzato, il governo tedesco ha accettato di notificare individualmente alla Commissione gli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni. Poiché la ELPRO non soddisfa i requisiti della definizione di PMI<sup>(16)</sup>, le misure di cui sopra rappresentano nuovi aiuti che devono essere valutati individualmente dalla Commissione a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE.

### 2.5.3. Sintesi

Il governo tedesco ha notificato misure d'aiuto per un importo totale di 77,6 milioni di DEM, dei quali al momento della notifica erano già stati erogati complessivamente 12,5 milioni (4,5 milioni sotto forma di prestito e 8 milioni sotto

forma di garanzie). Stando alle informazioni fornite dai funzionari tedeschi a Berlino il 30 giugno 1997, nel frattempo sono stati versati complessivamente circa 41 milioni di DEM, senza che la Commissione ne fosse stata informata a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE. Le autorità tedesche non hanno informato la Commissione né del tipo di misure adottate, né delle condizioni connesse a tali misure, né degli importi esatti.

## 2.6. ANALISI DEL MERCATO

Secondo il piano di ristrutturazione, l'attività della ELPRO consisterà nella costruzione e nell'installazione di apparecchiature elettriche e di automazione per l'industria siderurgica e delle materie prime, per centrali elettriche, impianti idrici e di scolo delle acque, l'industria del gas e quella chimica, l'alimentazione elettrica delle reti ferroviarie, i servizi di trasporto locale e a lunga distanza ed infine l'installazione di sistemi subsidiari di controllo e di linee ad alta tensione per reti di trasporto.

Nonostante la difficoltà di raccogliere informazioni dettagliate sui diversi settori d'attività della ELPRO, gli esperti della Commissione hanno potuto ottenere i ragguagli necessari per giungere alla valutazione seguente.

Secondo le stime, nel 1995 i costruttori di impianti europei hanno ricevuto ordini per circa 60-65 miliardi di ECU, mentre la costruzione di materiale rotabile ferroviario, compresi i sistemi di segnalazione elettrica e le apparecchiature di sicurezza e di controllo, ha avuto un fatturato pari a 7,581 miliardi di ECU<sup>(17)</sup> nel 1995 e 7,960 miliardi di ECU<sup>(18)</sup> nel 1996 (DG III, Panorama dell'industria dell'UE, 1997, NACE 35.2, 45.4).

In Europa il settore della costruzione di impianti industriali dà lavoro a circa 230 000 persone. Negli ultimi anni la forte concorrenza esistente in tale settore sotto il profilo dei prezzi ha spinto le imprese europee a rivolgersi a fornitori aventi sede nei paesi nei quali i costi sono più bassi. Si spera che la domanda totale torni ad aumentare dopo la recessione degli anni 1991-1993; in quasi tutti i paesi industrializzati si nota però un rallentamento della congiuntura. Inoltre in Europa la crescita è rallentata a causa della corsa al rispetto dei criteri di Maastricht. Gli stimoli pro-

<sup>(14)</sup> La BvS richiede infatti 261 000 DEM, poiché la ELPRO non ha rispettato gli obblighi assunti sotto il profilo dell'occupazione.

<sup>(15)</sup> Base giuridica: programma di garanzie federali dirette nei nuovi Land federali, compresa Berlino Est (Programm für unmittelbare Bundesbürgschaften in den neuen Bundesländern einschließlich Berlin-Ost); regimi d'aiuto autorizzati N 297/91, N 81/93, E 24/95.

<sup>(16)</sup> GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

<sup>(17)</sup> Stime di Eurostat per EUR 15.

<sup>(18)</sup> Stime arrotondate del DRI per EUR 15.

venienti dai grandi partner commerciali dell'Europa, in particolare dal Nord America e dal Giappone, si sono ridotti o sono completamente cessati. A causa di difficoltà finanziarie, l'enorme fabbisogno dell'Europa orientale non si è tradotto in una domanda concreta nella misura sperata.

Nel 1994 nell'intero settore dei veicoli ferroviari erano occupate 64 800 persone. L'UE produce, utilizza ed esporta un numero di tali veicoli superiore a quello degli USA e del Giappone. Nel 1994 le esportazioni al di fuori dell'UE hanno raggiunto l'importo di 1,1 miliardi di ECU, determinando un avanzo della bilancia commerciale di 544,5 milioni di ECU. Nonostante le prospettive della domanda, dal lato dell'offerta sussiste una sovraccapacità generalmente riconosciuta. Il futuro del settore dipende in larga misura da fattori esterni e spesso imprevedibili. Ad esempio, il cambiamento della situazione politica o di bilancio di un paese può tradursi nell'annullamento di ordinazioni fatte già da lungo tempo. In futuro si prevede l'emergere di una domanda connessa allo sviluppo dei sistemi di trasporto su rotaia, dati i problemi di traffico e di inquinamento provocati dagli autoveicoli e la maggiore attenzione alle tratte ad alta velocità come alternativa ai collegamenti aerei. Oltre che dalla capacità dei fornitori di produrre attrezzature innovabile e a basso costo, molto dipende dalla capacità delle imprese ferroviarie di attirare risorse finanziarie pubbliche e private. Probabilmente la liberalizzazione degli appalti pubblici in mercati finora protetti determinerà l'aumento della concorrenza nel medio periodo. La ex Unione sovietica rappresenta per i produttori dell'UE un mercato potenziale enorme, purché disponga di risorse finanziarie sufficienti.

La costruzione di impianti elettrici rappresenta complessivamente un'industria matura a crescita reale lenta. Complessivamente, nell'UE non vi è sovraccapacità; la capacità installata viene utilizzata adeguatamente e per le piccole imprese le possibilità di accesso al mercato sono limitate. In generale, in questo settore e negli scambi tra Stati membri vige una forte concorrenza. Nel segmento dell'automazione le prospettive dovrebbero essere un po' migliori che nel settore dell'elettrotecnica in genere. Tuttavia, l'automazione elettrica dei veicoli ferroviari rappresenta soltanto una piccola parte di quella totale dell'industria (se si considera il mercato degli utilizzatori, lo 0,36 %).

### 3. VALUTAZIONE GIURIDICA

La concessione dei fondi statali ad un'impresa dei settori suddetti falsa o minaccia di falsare la

concorrenza e rientra pertanto nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

#### 3.1. AIUTI CONCESSI PRIMA DELLA PRIVATIZZAZIONE

La Commissione non dispone di alcuna informazione per verificare quali aiuti siano stati versati alla ELPRO anteriormente o durante la privatizzazione. Generalmente le imprese dipendenti dalla THA hanno ricevuto prestiti e garanzie. Per poter valutare le misure di ristrutturazione e i loro effetti sulla concorrenza la Commissione necessita di una panoramica completa di tutte le misure adottate. Pertanto il governo tedesco è invitato a comunicare tutti i dati relativi agli aiuti concessi anteriormente, durante o posteriormente alla privatizzazione, specificando l'importo e la base giuridica e chiarendo se rientrassero o meno nel relativo regime di aiuti della THA.

#### 3.2. AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 92, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

Non vi è dubbio che il prestito di 20 milioni di DEM, la sovvenzione a fondo perduto di 9 milioni di DEM, la garanzia di 8 milioni di DEM e la controgaranzia del 25 % a copertura del credito di avallo concesso dalla banche per 30 milioni di DEM<sup>(19)</sup> costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, poiché sono concessi mediante risorse statali e minacciano di falsare la concorrenza e gli scambi tra Stati membri. Un investitore privato non avrebbe concesso tali aiuti ad un'impresa versante tecnicamente in condizioni di illiquidità, poiché la ELPRO non può offrire alcuna garanzia. L'impresa gode quindi di vantaggi di cui non avrebbe potuto fruire senza l'aiuto dello Stato.

Attualmente la Commissione tende ad adottare la stessa valutazione per quanto riguarda la cessione dei crediti incerti (5,6 milioni di DEM) in cambio del pagamento di 1 milione di DEM, che lascia quindi un saldo di 4,6 milioni di DEM.

<sup>(19)</sup> Si noti che la ELPRO è un'impresa in difficoltà che grazie alla garanzia riceve un vantaggio finanziario di cui altrimenti non avrebbe goduto. Tale garanzia deve pertanto essere considerata come un aiuto pari al 100 % dell'importo coperto, cioè 7,5 milioni di DEM.

Una siffatta transazione extragiudiziale, che modifica i diritti e gli obblighi rispettivi delle parti, può essere considerata come rientrante nel comportamento di un investitore privato se considerazioni di ordine giuridico e/o finanziario suggeriscono l'opportunità di concludere tale compromesso. Nel caso della ELPRO, la posizione della BvS pare incerta; nel quadro di una procedura concorsuale, o di una sentenza del tribunale a favore della BvS, non si può escludere che verrebbero favoriti i crediti delle branche e che la BvS stessa riceverebbe pertanto solo una parte molto limitata dei propri crediti. In tal caso il comportamento della BvS, inteso ad evitare i rischi, potrebbe essere considerato conforme al comportamento di un privato che agisce in maniera prudente per risolvere un siffatto conflitto economico. Se così fosse, il comportamento della BvS non rappresenterebbe un aiuto. Si deve tuttavia osservare che l'importo cui rinuncia la BvS è sproporzionatamente elevato rispetto al pagamento ricevuto. Inoltre, il fatto che le banche abbiano acquisito i crediti in questione fa ritenere che essi abbiano un valore superiore al milione di marchi versato. La Commissione nutre pertanto dubbi sul fatto che la rinuncia ai crediti possa essere effettivamente assimilata al comportamento di un investitore privato e ritiene neces-

sario esaminare in dettaglio le misure in questione.

In aggiunta, l'impresa riceve aiuti a norma di regimi autorizzati (36,5 milioni di DEM). Le misure previste dal "Programma di garanzie federali dirette nei nuovi Land, compresa Berlino Est" sono state infatti considerate aiuti a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE. Tale regime è stato autorizzato nel quadro di una deroga a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE<sup>(20)</sup>, con una riserva relativa alle imprese di grandi dimensioni. Il governo tedesco si è impegnato a notificare individualmente gli aiuti a favore delle imprese predette; pertanto le misure in questione devono essere considerate come nuovi aiuti ed esaminate conformemente agli articoli 92 e 93 del trattato CE.

Alla luce delle considerazioni suesposte, costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE le misure finanziarie seguenti:

<sup>(20)</sup> Regimi di aiuto autorizzati N 297/91, N 81/93 ed E 24/95; tali regimi prevedono misure a favore delle imprese in difficoltà, con la partecipazione dei Land.

| Misura                          | Concessa da           | Milioni di DEM |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| Prestito                        | BvS                   | 20,0           |
| Sovvenzione                     | BvS                   | 9,0            |
| Controgaranzia del 25 %         | BvS                   | 7,5            |
| Rinuncia ai crediti             | BvS                   | 4,6            |
| Garanzia di buon fine dell'80 % | Governo federale/Land | 29,0           |
| Controgaranzia del 25 %         | Governo federale/Land | 7,5            |
|                                 | Totale                | 77,6           |

Di conseguenza gli aiuti di Stato concessi a favore della ristrutturazione della ELPRO ammontano complessivamente a 77,6 milioni di DEM, di cui 36,5 milioni erogati in conformità del programma di garanzia sopra citato.

La Commissione deplora che il governo tedesco non abbia rispettato i propri impegni a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE, concedendo in parte gli aiuti suddetti senza attendere la decisione della Commissione. In parte, quindi, tali aiuti sono stati concessi alla ELPRO abusivamente.

### 3.3. DEROGHE

L'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE prevede talune eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato fissato dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato stesso.

#### 3.3.1. Disposizioni generali in materia di aiuti di Stato

Nel caso della ELPRO può essere presa in considerazione solamente la possibilità di una deroga a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, let-

tera c), del trattato CE, che riguarda “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”, poiché gli aiuti in questione tendono a favorire non lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, bensì la ristrutturazione di un'impresa in difficoltà. Gli aiuti di questo tipo possono essere considerati compatibili con il mercato comune, e la ELPRO è effettivamente un'impresa in difficoltà. Tuttavia, la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE trova applicazione solo ove siano soddisfatti i criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà <sup>(21)</sup>.

Nel caso in esame, la Commissione tiene altresì conto del fatto che l'impresa in questione ha sede in una zona rientrante nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Infatti, a norma delle decisioni della Commissione del 1994 e del 1996 <sup>(22)</sup>, i nuovi Länder federali tedeschi rientrano tra le regioni nelle quali il tenore di vita è anormalmente basso e si ha una grave forma di sottoccupazione ai sensi della disposizione suddetta. A Berlino il tasso di disoccupazione è del 15,9 % nella parte occidentale e del 14,9 % nella parte orientale della città, rispetto alla media comunitaria del 10,8 % (dati Eurostat dell'agosto 1996).

Gli orientamenti succitati prevedono che la concessione di tali aiuti sia subordinata all'attuazione di un piano di ristrutturazione coerente. La portata e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione ed i costi oggetto di aiuto non devono superare i benefici previsti. La ristrutturazione deve consentire di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa interessata ed occorre evitare distorsioni indebitate della concorrenza. Inoltre la ristrutturazione deve rientrare nell'interesse della Comunità. Solo in tali condizioni il programma di ristrutturazione connesso all'aiuto può contribuire al miglioramento della situazione generale del mercato e costituire una contropartita sufficiente rispetto agli effetti distorsivi esercitati dall'aiuto sotto il profilo della concorrenza. In linea di principio non è possibile concedere aiuti ripetuti.

### 3.3.1.1. Piano di ristrutturazione

La concessione di aiuti alla ristrutturazione richiede obbligatoriamente l'attuazione di un

piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata che ripristini a lungo termine la redditività e la vitalità dell'impresa entro tempi ragionevoli. Detti aiuti devono essere inseriti in un valido piano di ristrutturazione o di salvataggio che deve essere sottoposto alla Commissione in tutti i suoi dettagli.

In base alle informazioni in possesso della Commissione, non risulta che gli aiuti siano stati concessi nel quadro di un piano siffatto, che preveda misure operative e che consenta alla Commissione di determinare i risultati finanziari positivi ottenuti mediante tali misure. Per quanto consta alla Commissione, l'impresa ha già ammodernato i suoi impianti e non è previsto alcun investimento per il miglioramento degli impianti produttivi. Si presume che il consolidamento delle strutture societarie della ELPRO e la concentrazione nel settore della produzione e dell'installazione di impianti di automazione ed elettrici determineranno l'aumento del fatturato e dell'utile di esercizio dell'impresa.

In risposta alle sue difficoltà, la ELPRO cerca un nuovo investitore e licenzia una parte del personale. Infatti il 75,1 % delle azioni della holding devono essere cedute a un nuovo investitore. Inoltre non è chiaro se e in che modo l'impresa intenda mantenere sotto controllo la propria struttura dei costi e gli elevati oneri finanziari cui è soggetta.

Dopo aver richiesto una nuova notifica, la Commissione non ha ricevuto dalle autorità tedesche alcun dato preciso. Le informazioni ricevute sono infatti frammentarie per quanto riguarda le misure operative di ristrutturazione e la credibilità del futuro economico della ELPRO.

Il ripristino della redditività dipende soprattutto dalla possibilità di trovare un nuovo investitore che sia in grado di apportare finanziamenti all'impresa. Un punto debole decisivo è che, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, non si è potuto trovare alcun acquirente interessato nonostante una ricerca che dura ormai da quasi un anno.

Si rileva che il valore aggiunto per addetto dovrebbe aumentare del 23 % tra il 1996 e il 1999. Tuttavia non sono previsti investimenti o misure di ristrutturazione intesi a migliorare e a consolidare la redditività e gli impianti produttivi della ELPRO; invece, i finanziamenti servono sostanzialmente ad eseguire i disinvestimenti e a limitare il disavanzo dei flussi di cassa dell'impresa.

<sup>(21)</sup> GU C 368 del 23.12.1994.

<sup>(22)</sup> N 464/93, N 613/96, valide fino alla fine del 1999.

Per il 1997 la ELPRO prevede un fatturato di 183,1 milioni di DEM e un utile operativo di 6,3 milioni di DEM. Entro il 1999 si spera che il fatturato salga a 227 milioni di DEM e l'utile operativo a circa 10 milioni di DEM. Le autorità tedesche non hanno tuttavia trasmesso dati convincenti che dimostrino la diminuzione dei costi di produzione. La Commissione deve pertanto ritenere che tali previsioni si basino su un presunto aumento della capacità e del fatturato. L'ipotesi che l'aumento della capacità sia sufficiente ad aumentare il fatturato è tuttavia ottimistica e fa dubitare dell'attendibilità delle previsioni per il periodo 1997-1999.

Inoltre la Commissione ha appreso dalle autorità tedesche che l'impresa ha continuato a ricevere aiuti (complessivamente 41 milioni di DEM) per evitare il fallimento, senza tuttavia che la situazione finanziaria della ELPRO migliorasse in misura significativa. Le autorità tedesche hanno pertanto concesso aiuti ripetuti senza rispettare il carattere eccezionale di tali aiuti, che devono essere limitati a situazioni straordinarie determinate da fattori esterni ed imprevedibili per l'impresa.

Di conseguenza le informazioni trasmesse non sono sufficienti a provare la capacità economica e finanziaria a lungo termine della ELPRO.

### 3.3.1.2. *Conseguenze per i concorrenti*

La ristrutturazione della ELPRO deve includere misure destinate ad evitare, per quanto possibile, ripercussioni negative sui concorrenti, perché altrimenti gli aiuti concessi sarebbero in contrasto con il comune interesse e non potrebbero giustificare una deroga in base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Le grandi imprese operanti su mercati caratterizzati da sovraccapacità strutturale devono contribuire, in proporzione dell'aiuto ricevuto, alla ristrutturazione del settore mediante la riduzione o chiusura definitiva di capacità produttive.

Il piano di ristrutturazione prevede la cessione e la chiusura delle attività del settore dei sistemi tecnici per edifici, ma sembra basarsi d'altro canto su un aumento della capacità nei settori dell'automazione e dell'elettricità. Il mercato nel quale opera il beneficiario degli aiuti presenta già sovraccapacità produttive o per lo meno deve

essere considerato come un mercato che ha ormai raggiunto il suo pieno sviluppo. Nel momento attuale, la Commissione non è in grado di valutare il contributo apportato dal beneficiario mediante la riduzione della capacità, poiché il governo tedesco non ha indicato esattamente quali imprese verranno chiuse definitivamente e quali continueranno ad operare.

### 3.3.1.3. *Aiuti limitati al minimo necessario*

L'entità e l'intensità degli aiuti devono essere limitate a quanto strettamente necessario per la ristrutturazione ed essere commisurate ai vantaggi attesi dal punto di vista comunitario. Perciò anche l'investitore deve contribuire al piano di ristrutturazione con fondi propri.

Per quanto consta alla Commissione, la ELPRO fornisce un contributo di 47,2 milioni di DEM rispetto a costi complessivi di 169,2 milioni di DEM<sup>(23)</sup>. Pertanto il 72,1 % dei costi è coperto da aiuti di Stato ed il rimanente 27,9 % dalla ELPRO e dalle sue banche, il che rappresenta un contributo notevole, poiché la ELPRO è da considerarsi come l'investitore.

Dato che la ELPRO stessa agisce esclusivamente in qualità di holding, la Commissione ritiene che le beneficiarie degli aiuti siano le imprese figlie. Tuttavia il governo tedesco non ha precisato con sufficiente certezza né il contributo della ELPRO, né quello del Dr. Emans. Inoltre, in tutto questo non è chiaro il ruolo del Dr. Emans, cioè non si riesce a distinguere se debba considerarsi come investitore il Dr. Emans oppure la ELPRO in quanto holding.

L'aiuto deve essere concesso in modo tale da escludere che l'impresa riceva un surplus di liquidità che potrebbe utilizzare per attività aggressive, suscettibili di creare distorsioni sul mercato in settori non rientranti nel programma di ristrutturazione. Poiché non è noto come intenda agire in futuro l'impresa e chi sia il beneficiario degli aiuti, è impossibile accertare se l'aiuto non possa essere utilizzato per siffatte attività. Inoltre, la Commissione ignora se i finanziamenti riguardino esclusivamente misure di ristrutturazione e, in caso affermativo, quali.

<sup>(23)</sup> Cfr. punti 2.5.1 e 2.5.2.

### 3.3.2. Conclusione

In base alle informazioni in suo possesso la Commissione dubita seriamente della compatibilità con il mercato comune degli aiuti non notificati, erogati illecitamente prima dell'adozione di una decisione da parte sua. Lo stesso dicasi per gli aiuti notificati. In base ai dati attualmente disponibili, la concessione degli aiuti non sembra essere in linea con gli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Infatti la Commissione non dispone di informazioni sufficienti da cui risulti che l'aiuto è stato concesso in base ad un piano di ristrutturazione coerente atto ad assicurare a lungo termine la redditività della ELPRO e che l'impresa ha ridotto definitivamente le sue capacità.

La Commissione ha pertanto deciso di avviare nei riguardi degli aiuti in questione il procedimento previsto dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

Conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare in base all'articolo 5 che prevede l'obbligo di cooperazione fra gli Stati membri e gli organi della Comunità, nonché in base agli articoli 92 e 93, la Commissione constata, tenuto conto di quanto precede, che le autorità tedesche non le hanno ancora trasmesso le informazioni necessarie per poter valutare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 92 del trattato CE.

Tenuto conto di quanto precede e conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990 nella causa Boussac (C-301/87), confermata dalla sentenza del 13 aprile 1994 nelle cause riunite Pleuger Worthington (C-324/90 e C-342/90)<sup>(24)</sup> riguardanti una violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, la Commissione può esigere dallo Stato membro interessato (nel caso presente la Germania) di fornirle tutta la documentazione, le informazioni e i dati necessari per poter esaminare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune.

La Commissione ha perciò deciso di ordinare alla Repubblica federale di Germania di trasmet-

tere, entro un mese dal ricevimento della presente lettera, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità dell'aiuto concesso all'impresa ELPRO AG con l'articolo 92 del trattato CE, e in particolare di fornirle le informazioni relative al piano di risanamento e le risposte ai quesiti posti nell'allegato alla lettera stessa. La Repubblica federale di Germania è tenuta a fornire nello stesso tempo ogni altra informazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione del caso.

Qualora la Repubblica federale di Germania non si conformasse alla presente decisione e non trasmettesse entro il termine di un mese le informazioni necessarie per la valutazione della compatibilità dell'aiuto, la Commissione è abilitata, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ad adottare una decisione definitiva sulla base delle informazioni di cui dispone al momento.

La Commissione desidera ribadire l'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE e richiamare l'attenzione del governo tedesco sulle sue comunicazioni pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, e C 156 del 27 giugno 1995, pagina 5, le quali prevedono la possibilità di ordinare la restituzione, da parte del beneficiario, degli aiuti concessi illecitamente, ossia senza notifica preventiva o senza attendere la decisione finale adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

Le revoca dell'aiuto comporta il rimborso, in base alle procedure e disposizioni del diritto tedesco, dell'ammontare dell'aiuto maggiorato degli interessi calcolati in base al tasso di interesse di riferimento utilizzato per la valutazione delle misure di aiuto regionali a partire dalla data della erogazione dell'aiuto illecito. Tale misura è necessaria per ripristinare la situazione preesistente, annullando tutti i vantaggi finanziari percepiti indebitamente dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di versamento dell'aiuto illecito.

La Commissione invita inoltre il governo tedesco ad informare tempestivamente il beneficiario dell'aiuto dell'avvio della procedura e dell'eventualità di dover restituire l'aiuto illecitamente ricevuto.

La Commissione informa il governo tedesco che la presente lettera sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nonché nel supplemento SEE della stessa *Gazzetta ufficiale*, in

<sup>(24)</sup> Racc. 1994, I-pag. 1205.

modo che gli altri Stati membri, gli Stati EFTA facenti parte del SEE e i terzi interessati possano pronunciarsi al riguardo.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni in merito all'aiuto in questione entro un mese dalla data di pubblica-

zione della presente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* al seguente indirizzo.

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione Aiuti di Stato  
B-1049 Bruxelles

*Tali informazioni saranno trasmesse alle autorità tedesche.*

### Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

#### Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(98/C 99/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di approvazione:** 16.12.1997

**Stato membro:** Finlandia (Regioni assistite)

**Aiuto n.:** N 496/97

**Titolo:** Carta degli aiuti regionali/Finlandia

**Obiettivo:** Sviluppo regionale

**Base giuridica:**

- Laki alueiden kehittämistä (annettu Helsingissä 10.12.1993), nro. 1135
- Asetus alueiden kehittämistä (annettu Helsingissä 17.12.1993), nro. 1315
- Lag om utveckling av stödområden (antagen i Helsingfors, den 10.12.1993), nr 1135
- Förordning om utveckling av stödområden (beslutad i Helsingfors, den 17.12.1993), nr 1315

**Intensità dell'aiuto:**

- Modulata tra il 35 % ESL e il 20 % ESL (grandi imprese)
- Intensità massima per le PMI: 37 % ESL

**Durata:** 1.1.1998-31.12.1999

**Data di approvazione:** 4.2.1998

**Stato membro:** Spagna (Andalusia)

**Aiuto n.:** N 422/97

**Titolo:** Regime di aiuti in favore delle PMI del settore del turismo

**Obiettivo:** Favorire le PMI del settore del turismo

**Base giuridica:** Orden por la que se regula el procedimiento para la mejora de la competitividad de las empresas y del sector turístico andaluz

**Bilancio:** 440 mio di ESP/anno ( $\pm$  2,63 mio di ecu/anno)

**Intensità dell'aiuto:**

- Aiuti all'investimento: 30 % ESL
- Aiuti alla formazione: 50 % ESL
- Aiuti al funzionamento: 30 %, 20 % e 10 % per il 1°, 2° e 3° anno rispettivamente

**Durata:** 1997-1999

**Data di approvazione:** 5.2.1998

**Stato membro:** Spagna (Andalusia)

**Aiuto n.:** N 153/97

**Titolo:** Modifica del regime di aiuti (N 348/95) all'investimento in favore della promozione di settori industriali

**Obiettivo:** Sviluppo regionale

**Base giuridica:** Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de 4 de diciembre de 1995, por la que

se regula un programa de ayudas para la promoción y desarrollo del sector industrial

**Bilancio:** 11 233,4 milioni di ESP (circa 67,13 milioni di ECU)

**Intensità dell'aiuto:**

- Investimento: 30 %/50 %
- Ricerca industriale: 60 %
- Sviluppo precompetitivo: 35 %
- Studi di fattibilità: 85 %/60 %

**Durata:**

- 1995-1999 (regime iniziale)
  - 1998-1999 (regime modificato)
- \_\_\_\_\_

**Data di approvazione:** 5.2.1998

**Stato membro:** Spagna (Andalusia)

**Aiuto n.:** N 187/97

**Titolo:** Regime di aiuto all'investimento in favore della costituzione di imprese nuove, dell'espansione o della modernizzazione di imprese esistenti nella zona di azione speciale «Franja pirítica de Huelva»

**Obiettivo:** Sviluppo regionale

**Base giuridica:** Decreto por el que se delimita la franja pirítica de Huelva

**Bilancio:** 100 milioni di ESP all'anno (circa 0,60 milioni di ECU all'anno)

**Intensità dell'aiuto:** Investimento: 30 % ESL

**Durata:** 1997-1999

---

## III

*(Informazioni)*

PARLAMENTO EUROPEO  
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

AVVISO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI GENERALI

(98/C 99/07)

I segretariati generali del Parlamento europeo e della Commissione delle Comunità europee organizzano il concorso generale <sup>(1)</sup>:

EUR/C/137 — COMMESSI AGGIUNTI (centralinisti)  
di nazionalità austriaca, finlandese e svedese.

---

---

<sup>(1)</sup> GU C 99 A dell'1.4.1998 (edizioni in lingua tedesca, finlandese e svedese).

## COMMISSIONE

**Modifica del bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco  
proveniente dai paesi terzi**

(98/C 99/08)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 381 del 16 dicembre 1997)*

A pagina 9, punto I «Oggetto», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Il quantitativo che può essere oggetto di fissazioni della riduzione del prelievo all'importazione è pari a 400 000 t.»

---